**MODIFICHE AL D.LGS. 139/2005: SPUNTI PER LA DISCUSSIONE**

I primi dieci anni di applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 hanno evidenziato diverse criticità legate non solo a questioni giuridiche, ma anche ad aspetti organizzativi e dimensionali e alla capacità degli Ordini e degli iscritti di far fronte a continui mutamenti della normativa professionale e non solo.

Oltre ad aver formulato delle proposte di modifica dell’ordinamento professionale legate essenzialmente a questioni più propriamente tecniche di manutenzione ed adeguamento della norma, il Consiglio Nazionale, fin dal programma di mandato, ha individuato alcuni temi più “politici” sui quali intende aprire un ampio confronto.

Sono stati individuati i seguenti punti:

1. Ordini territoriali
2. Consiglio Nazionale
3. Tirocinio ed Esame di Stato

per i quali ognuno potrà esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. mantenere immutata l’attuale formulazione della norma;
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale;
3. proporre un’altra soluzione.

**Sezione I – Ordini territoriali**

I notevoli adempimenti posti in capo agli Ordini professionali, nella loro veste di enti pubblici non economici, che si sono aggiunti ai compiti tradizionalmente assegnati dalle norme professionali, hanno evidenziato la necessità di impiegare sempre nuove risorse e di sviluppare nuove competenze. I nuovi adempimenti in tema di privacy, antiriciclaggio, trasparenza e anticorruzione hanno avuto un forte impatto sulla struttura organizzativa degli Ordini e sulla loro capacità di adempiere prontamente ai nuovi obblighi posti dalla normativa. L’attività di vigilanza posta in essere dal Consiglio Nazionale e le istanze provenienti dagli Ordini hanno evidenziato la difficoltà di questi ultimi ad adeguarsi prontamente alle nuove normative.

Le risorse limitate a disposizione degli Ordini, sia in termine di personale (in numerose realtà non si superano le due unità di personale dipendente), sia in termini economici, spingono a formulare alcune riflessioni in merito all’individuazione di possibili soluzioni di riforma della struttura degli Ordini territoriali affinché gli stessi possano adempiere con maggiore efficienza ai loro compiti istituzionali.

Le soluzioni prospettabili vanno dall’auspicato utilizzo delle tradizionali forme di collaborazione previste per le pubbliche amministrazioni per la gestione in comune di alcuni servizi ed attività, all’istituzionalizzazione di forme di coordinamento territoriale, alla attribuzione della funzione disciplinare ad organismi costituiti su base regionale o nell’ambito dei distretti di corte d’appello ovvero, in via residuale, all’accorpamento degli Ordini di minori dimensioni.

L’esperienza ha mostrato anche alcuni limiti del sistema elettorale sia in relazione al numero dei Consiglieri degli Ordini territoriali, sia in relazione alla rappresentanza delle minoranze. Ritenendo di voler conservare il sistema elettorale basato su liste concorrenti, si pone non solo il problema della rappresentanza di genere, ma anche della rappresentanza di tutte le realtà locali soprattutto laddove nella circoscrizione dell’Ordine ricadono più tribunali. In particolare, laddove si dovesse optare per un processo di accorpamento degli Ordini di minori dimensioni sarebbe necessario prevedere che nelle liste elettorali siano presenti iscritti appartenenti ai diversi territori ricompresi nei circondari degli Ordini oggetto di accorpamento.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle minoranze si pone non solo il problema di attribuire il quinto dei seggi solo a seguito del conseguimento di una minoranza “qualificata” dei voti che potrebbe essere almeno pari al 20% dei voti conseguiti, ma anche quello dell’attribuzione di una quota superiore dei seggi nell’ipotesi in cui la minoranza ottenga una percentuale di voti superiore al 40% dei voti.

Alla luce delle recenti ordinanze della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2018, n. 12461 e n. 12462, si pone la necessità di una riflessione sul limite dei mandati all’interno dei Consigli degli Ordini territoriali. In particolare, occorre valutare se:

* modificare il testo dell’ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati è valido tanto per la carica di Presidente, tanto per quella di Consigliere;
* modificare il testo dell’ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati si applica solo per l’assunzione della medesima carica, in considerazione del fatto che il Presidente ed il Consiglio dell’Ordine costituiscono organi differenti e che per l’assunzione della carica di Presidente è auspicabile una maggiore esperienza nell’ambito del Consiglio dell’Ordine.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita ad esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. lasciare immutata l’attuale formulazione della norma
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale
3. proporre un’altra soluzione

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORME DI RIFERIMENTO** | **QUESITO** | **SI** | **NO** | **ALTRO**  **(considerazioni e proposte)** |
| **NORMA NON PRESENTE NELL’ATTUALE TESTO** | Inserimento di una disciplina dei coordinamenti territoriali (in caso affermativo evidenziare le proprie proposte nell’ultima colonna) |  |  |  |
| **NORMA NON PRESENTE NELL’ATTUALE TESTO** | Deleghe delle funzioni dei Consigli di disciplina locali ad organismi da costituirsi su base regionale o nell’ambito dei distretti delle corti di appello |  |  |  |
| **ART. 12** | Previsione dell’obbligatorietà delle forme di collaborazione tra Ordini previste per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’organizzazione degli uffici dei medesimi |  |  | IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE TALI FORME DI COLLABORAZIONE OBBLIGATORIA DEVONO RIGUARDARE:  . Ordini con un numero di iscritti inferiore a 200  Ordini con un numero di iscritti inferiore a 300  Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500 |
| **ART. 7** | Accorpamento degli Ordini con un numero di iscritti inferiore ad una certa soglia (con il vincolo di almeno un ordine per regione) |  |  | IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE L’ACCORPAMENTO DEVE RIGUARDARE:  . Ordini con un numero di iscritti inferiore a 200  Ordini con un numero di iscritti inferiore a 300  Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500 |
| **ART. 21** | Nel caso di accorpamento degli Ordini di minori dimensioni, revisione del sistema elettorale locale mediante inserimento nelle liste elettorali di iscritti appartenenti ai diversi territori ricompresi nei circondari degli Ordini |  |  |  |
| **ART. 21** | Revisione del sistema elettorale locale mediante assegnazione dei seggi di minoranza subordinata al raggiungimento di una soglia pari al 20% dei voti validamente espressi. In particolare:   * assegnazione dei 4/5 dei seggi arrotondati per eccesso alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale compresa tra il 20% ed il 40% dei voti validamente espressi; * assegnazione dei 3/5 dei seggi arrotondati per eccesso alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale superiore al 40% dei voti validamente espressi. |  |  |  |
| **ART.9** | Mantenimento del limite del doppio mandato nei Consigli degli Ordini territoriali |  |  | IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE:  modificare il testo dell’ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati è valido tanto per la carica di Presidente, tanto per quella di Consigliere  modificare il testo dell’ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati si applica solo per l’assunzione della medesima carica |
| **ALTRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI** |  | | | |

**Sezione II – Consiglio Nazionale**

Tra i temi di riflessione vi è sicuramente quello della riduzione del numero dei Consiglieri Nazionali. Non va dimenticato, infatti, che l’attuale composizione numerica del Consiglio Nazionale trova la propria genesi nell’unificazione degli albi disposta dal d.lgs. 139/2005; ed è ben noto che prima di tale unificazione il numero dei consiglieri nazionali per ciascuno dei due Ordini professionali era pari a undici.

La revisione numerica trova le sue ragioni non solo nel contenimento della spesa, ma anche nella separazione tra le funzioni politico-amministrative e disciplinari.

La possibile riduzione del numero dei consiglieri nazionali dovrà comunque garantire la rappresentanza per macroaree territoriali e dovrà essere valutata anche in relazione alla possibilità di elezione diretta dei consiglieri nazionali di disciplina.

Unitamente alla modifica della composizione ed elezione del Consiglio Nazionale e del Consiglio nazionale di disciplina, si ritiene utile acquisire l’orientamento in merito alla eventuale modifica del peso elettorale attribuito agli Ordini territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita ad esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. lasciare immutata l’attuale formulazione della norma
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale
3. proporre un’altra soluzione

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORME DI RIFERIMENTO** | **QUESITO** | **SI** | **NO** | **ALTRO**  **(considerazioni e proposte)** |
| **ART. 25** | Riduzione del numero di consiglieri nazionali da 21 a 15 da eleggere nel rispetto delle seguenti proporzioni: 5 in rappresentanza dell’Italia settentrionale, 5 dell’Italia centrale e 5 dell’Italia meridionale-insulare, con garanzia di rappresentanza di almeno 3 regioni per ogni macroarea |  |  |  |
| **NORMA NON PRESENTE NELL’ATTUALE TESTO** | Previsione di un Consiglio di disciplina nazionale composto da 6 componenti con nomina diretta da parte degli Ordini secondo criteri di rappresentanza da definirsi |  |  |  |
| **ART. 25** | Modifica dei voti da assegnare agli Ordini per le elezioni del Consiglio Nazionale |  |  |  |
| **ALTRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI** |  |  |  |  |

**Sezione III – Tirocinio ed esame di Stato**

L’art. 9, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto la riduzione del tirocinio da 36 mesi a 18 mesi e previsto che solo 6 mesi di tirocinio, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, (e con il Ministero della Giustizia secondo le previsioni del DPR 137/2012) possano essere svolti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale o magistrale. L’art. 6, comma 4, DPR 137/2012, ha poi ulteriormente precisato che i 6 mesi di tirocinio in convenzione possono essere svolti nel corso dell’ultimo anno degli studi triennali o magistrali.

Tali previsioni, che avevano in generale l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’esercizio delle professioni, non solo non hanno ridotto i tempi di accesso alla Sezione A dell’albo, ma hanno prodotto effetti negativi sui giovani che svolgevano contemporaneamente il tirocinio per l’iscrizione nel nostro Albo professionale e nel Registro dei Revisori Legali.

Le disposizioni citate hanno generato un disallineamento fra il tirocinio per l’accesso alla Sezione A dell’Albo e quello per l’iscrizione nel registro dei revisori legali. Tale disallineamento, oltre ad essere legato alla diversa durata dei due tirocini, 18 mesi il primo e 36 mesi il secondo, è dovuto al fatto che coloro che vogliono accedere alla Sezione A dell’Albo non possono più iniziare il tirocinio a seguito del conseguimento della laurea triennale e contestualmente al primo anno di studi magistrali. Infatti, come già evidenziato, l’art. 6, comma 4, DPR 137/2012, prevede che i 6 mesi di tirocinio in convenzione possono essere svolti nel corso dell’ultimo anno degli studi magistrali, impedendo di fatto di utilizzare il primo anno del corso di laurea magistrale per lo svolgimento del tirocinio.

Tenuto conto che l’attività di revisione costituisce una delle attività tipiche della nostra professione e che non è possibile modificare la durata del tirocinio per revisore legale, essendo disciplinata da una direttiva comunitaria, sembra utile valutare la possibilità di riportare la durata del tirocinio a 36 mesi, prevedendo la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale.

Si ritiene opportuno riflettere anche su una possibile proposta di modifica dell’articolazione degli esami di Stato per accedere alle due sezioni dell’Albo. A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 28 gennaio 2010, n. 39 è stata riformulata la norma sull’equipollenza fra l’esame di stato per l’accesso alla professione e quello per l’iscrizione nel registro dei revisori. In particolare, a partire dalla prima sessione di esami del 2017, in virtù delle disposizioni degli articoli 11 e 12 del DM 19 gennaio 2016, n. 63, coloro che hanno partecipato all’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sono stati chiamati a sostenere una quarta prova specifica in materia di “revisione legale” nell’ambito dell’esame di Stato per l’accesso alla professione, a condizione di aver svolto i 36 mesi di tirocinio previsti dalla normativa comunitaria e dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2010.

Al fine di eliminare tale quarta prova aggiuntiva, si è ipotizzato non solo di modificare le materie oggetto delle prove di esame di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 139/2005 per renderle nominalmente uguali a quelle previste dall’art. 4 del D.Lgs. 39/2010, ma anche di eliminare la terza prova a contenuto pratico dell’esame di Stato per l’accesso alle due sezioni dell’albo per ricondurla ad una prova avente ad oggetto esclusivamente le materie relative alla revisione legale.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita ad esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. lasciare immutata l’attuale formulazione della norma
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale
3. proporre un’altra soluzione

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NORME DI RIFERIMENTO** | **QUESITO** | **SI** | **NO** | **ALTRO**  **(considerazioni e proposte)** |
| **ART. 42** | Ampliamento della durata del tirocinio a tre anni (ai fini di un riallineamento con quello dei revisori) di cui due da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica |  |  |  |
| **ARTT. 46 E 47** | Eliminazione della terza prova dell’esame di Stato e sostituzione con quella in materia di revisione prevista dal DM 63/2016 (ciò potrebbe consentire di eliminare la quarta prova aggiuntiva introdotta ai fini dell’equipollenza con i revisori legali) |  |  |  |
| **ALTRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI** |  |  |  |  |